

Scadenzario Fiscale

Settembre 2023



Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi Intrastat, **che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo.**

Scadenze con data variabile

Nel corso del mese scade:

- il termine di presentazione all'ufficio Iva della **dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione dei dati**, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l'attività nel corso del mese di agosto. La scadenza è trenta giorni dalla data dell'evento;
- il termine di consegna della **certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno** e che ne facciano richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta, diversamente la Certificazione Unica è da consegnare entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- il termine di 30 giorni **per regolarizzare le infrazioni commesse nel versamento relativo al mese precedente** usufruendo della riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (ravvedimento operoso).

In evidenza questo mese

20

Crediti d'imposta energia e gas – Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta relativi al III e al IV trimestre 2022

Scade il termine per effettuare la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate delle cessioni dei crediti d'imposta energia e gas relativi al III e al IV trimestre 2022.

30

Crediti d'imposta energia e gas – Utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta relativi al III e al IV trimestre 2022

Scade il termine per utilizzare in compensazione i crediti d'imposta energia e gas relativi al III e al IV trimestre 2022.

Crediti d'imposta energia e gas – Comunicazione dei crediti maturati nel 2022 – Remissione *in bonis*

30

Per coloro che non hanno trasmesso entro il 16 marzo 2023 la comunicazione all'Agenzia delle Entrate sull'importo del credito maturato nel 2022, scade il termine per effettuare la comunicazione ai fini della remissione *in bonis* (art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012) dei crediti d'imposta energia e gas relativi al III e al IV trimestre 2022.

In particolare, la remissione *in bonis* può essere attuata qualora il contribuente possieda i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento e proceda al versamento, contestualmente alla presentazione della comunicazione, di un importo pari a 250 euro, sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

IVA – Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Trimestrali (LIPE)

30

Scade il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2023, riferite al periodo aprile-giugno (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, introdotto nell'ordinamento dall'art. 4 del D.L. n. 193/2016; provv. AE n. 58793 del 27 marzo 2017).

Il termine per l'effettuazione dell'adempimento è stato modificato dal 16 settembre al 30 settembre, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cd. "Decreto Semplificazioni Fiscali").

Imposta di Bollo – Versamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche (se la somma degli importi dovuti per il I° e II° trimestre del 2023 è maggiore di 250 euro)

30

Scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare 2023.

L'imposta di bollo è dovuta esclusivamente se la somma degli importi dovuti per il I° e il II° trimestre del 2023 è maggiore di 250 euro, altrimenti il versamento è ulteriormente differito alla scadenza per il versamento dell'imposta di bollo relativa al III° trimestre dell'anno, ossia entro il 30 novembre 2023.

L'imposta di bollo può essere versata mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il Modello F24.

Tregua Fiscale - Ravvedimento operoso speciale – Versamento

30

Scade il termine per il versamento, in un'unica soluzione o della prima di otto rate, degli importi dovuti per la definizione delle pendenze fiscali relative alla cd. "tregua fiscale", con sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo mediante l'utilizzo dell'istituto del cd. "ravvedimento operoso speciale", disciplinato dall'art. 1, commi 174 e ss., della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

Il termine di versamento è stato prorogato dal 31 marzo al 30 settembre dall'art. 17, comma 2, del cd. Decreto Bollette (D.L. 30 marzo 2023, n. 34).

Definizione delle liti pendenti – Domanda di definizione e versamento

Scade il termine per aderire alla conciliazione agevolata delle liti e alla rinuncia agevolata in Cassazione con riferimento alle controversie pendenti al 1° gennaio 2023, con stralcio totale o parziale delle sanzioni e degli interessi, ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

30

Inoltre, contestualmente alla trasmissione della domanda di definizione, deve anche essere effettuato il versamento, in un'unica soluzione o della prima di otto rate, degli importi dovuti ai fini della definizione delle liti pendenti.

I termini suddetti sono stati prorogati dal 30 giugno al 30 settembre dall'art. 20, comma 1, lett. a)-e), del cd. Decreto Bollette (D.L. 30 marzo 2023, n. 34).

Le altre scadenze del mese

15

IVA – Emissione e registrazione di fatture

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documenti di trasporto e alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente, nei confronti del medesimo soggetto (art. 21, D.P.R. 633/72 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

15

IVA – Annotazione del documento riepilogativo

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente.

15

IVA – Intracee – Fatture per acquisti comunitari

Scade il termine per la registrazione delle fatture per acquisti da Paesi Cee ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese (art. 47, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

15

IVA – Intracee – Fatture per cessioni intracomunitarie

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Le fatture devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (artt. 46 e 47, D.L. 331/93 come modificati dalla L. 228/2012).

15

IVA – Intracee – Autofattura per mancato ricevimento della fattura dal fornitore comunitario

Scade il termine per l'autofatturazione nel caso di acquisti di beni da altro Paese Cee intervenuti nel mese di giugno, per i quali non sia giunta la fattura del fornitore comunitario entro agosto (art. 46, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di agosto.

15

IVA – Esterometro via Sdl - Fatture per acquisti transnazionali

Scade il termine per la trasmissione al Sistema di Interscambio dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (codici TD17, TD18 e TD19), per le quali non sia stata emessa una bolletta doganale oppure ricevuta una fattura elettronica tramite il Sdl.

15

IVA – Esterometro via Sdl - Fatture per cessioni transnazionali

Scade il termine per la trasmissione al Sistema di Interscambio dei dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per le quali non sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa una fattura elettronica tramite il Sdl.

In particolare, l'invio dei dati al Sdl deve avvenire entro i termini ordinari previsti per l'emissione delle fatture, pertanto il termine in oggetto riguarda l'ipotesi della fatturazione differita delle operazioni, mentre nel caso di fatturazione immediata i dati devono essere inviati entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o della prestazione.

16

Accise – Versamento

Scade il termine di versamento delle accise sui prodotti energetici diversi dal metano immessi in consumo nel mese di agosto.

16

IVA – Liquidazione mensile – Versamento

Scade il termine entro cui i soggetti Iva devono effettuare la liquidazione mensile dell'Iva dovuta per il mese di agosto. Entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

16

IVA – Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Versamento settima rata

Per i contribuenti che versano a rate il Saldo IVA 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, scade il termine per il versamento della settima rata con applicazione degli interessi.

16

IVA – Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi

I contribuenti Iva mensili, che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/98, devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente in base alle registrazioni del secondo mese precedente.

Versamento unico – Scade il termine entro cui:

- *i sostituti di imposta devono versare con modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:*
 - retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi) corrisposti nel mese precedente;
 - compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
 - cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate;
 - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
 - premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
 - interessi pagati nel mese precedente a residenti all'estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
- *i sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:*
 - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di agosto dell'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
 - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2022 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale regionale all'Irpef sui redditi 2023 risultante dal conguaglio effettuato nel mese di agosto.

La Regione di competenza è individuata con riferimento al domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2022 per l'addizionale relativa all'anno 2022 e con riferimento al domicilio fiscale del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l'addizionale relativa all'anno 2023.

- *i sostituti d'imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) ai Comuni di competenza (D.M. 5 ottobre 2007 e Ris. Ag. Entrate 12 dicembre 2007, n. 368/E) con i cod. trib. 3848 (saldo) e 3847 (acconto):*
 - la rata relativa al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per il 2022 trattenuta dalla retribuzione corrisposta in agosto e calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
 - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di agosto dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2023;
 - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale comunale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2022 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale comunale all'Irpef sui redditi 2023 risultante dal conguaglio in corso d'anno effettuato nel mese di agosto.

Il Comune di competenza coincide con quello del domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2022 per l'addizionale relativa al 2022 e al 1° gennaio 2023 per quella relativa al 2023.

25

IVA – Intrastat mensile

Scade il termine per la presentazione agli uffici doganali, esclusivamente per via telematica, degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

30

Regime Speciale IVA IOSS – Trasmissione della dichiarazione e versamento dell'IVA

Scade il termine per i soggetti che hanno aderito al regime speciale IVA IOSS (*Import One Stop Shop*) per la trasmissione telematica della dichiarazione relativa al mese precedente sulle operazioni di vendita a distanza di beni importati, con contestuale versamento dell'IVA dovuta in base alla stessa.

Si ricorda che l'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni rientranti in tale regime IVA.

30

IVA – Editori

Gli editori devono procedere all'annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 relative al mese precedente.

30

IVA – Enti non commerciali – Acquisti intracomunitari

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione e il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente (art. 49, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

30

IVA – Fatturazioni e registrazioni

Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel mese di agosto tramite filiali o sedi secondarie, contratti estimatori e altre operazioni di cui al D.M. 18 novembre 1976, e il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo determinato nel mese di agosto ai sensi del D.M. 15 novembre 1975.

30

IVA – Agenzie di viaggio

Scade il termine per l'annotazione dei corrispettivi relativi al mese precedente ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n. 340.

30

IRES e IRAP – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare – Acconto

Per le società di capitali per le quali il mese di settembre è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail fisc@assolombarda.it